



**COLDIRETTI**

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### ***Norme in materia di contenimento del consumo di suolo agricolo.***

#### **Articolo 1**

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per “suolo” una risorsa non rinnovabile, scarsa, vulnerabile, non resiliente, bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e animale, la tutela degli ecosistemi naturali, la difesa dal dissesto idrogeologico, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

b) per “superficie naturale” i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali indipendentemente dalla destinazione urbanistica, quelle in condizione di naturalità in quanto libere da edificazioni e infrastrutture e quelle suscettibili di utilizzazione agricola negli spazi

interstiziali delle aree urbanizzate anche con finalità di riduzione dell'impronta ambientale urbana;

c) per "consumo di suolo naturale" la riduzione di superficie agro-naturale per effetto dell'uso e copertura del suolo derivanti da interventi di: impermeabilizzazione, urbanizzazione, asportazione, escavazione, contaminazione, compattazione, desertificazione, salinificazione, edificazione non connessi all'attività agricola ed ogni altra forma di modificazione delle condizioni naturali del suolo tale da comprometterne le funzioni ambientali.

d) per "rigenerazione urbana" un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, infrastrutturali e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, che persegue l'obiettivo dell'efficientamento, della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo naturale, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione prioritariamente nelle aree già edificate, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e, più in generale, dell'impronta ambientale urbana e di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge, anche in attuazione delle disposizioni comunitarie, sono finalizzate a consentire l'azzeramento del consumo di suolo agro-naturale entro l'anno 2050.

## **Articolo 2**

*(Valorizzazione e tutela delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo)*

1. La presente legge, conformemente agli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, agli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai principi fondamentali recati dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, tutela degli ecosistemi e del paesaggio, disciplina le politiche e gli strumenti per la tutela delle superfici naturali, al fine di valorizzare e salvaguardare l'attività agricola (intesa quale attività ambientalmente sostenibile ed espressiva di valori identitari), il

paesaggio e l'ambiente con l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, anche tramite il contenimento del consumo di suolo agro-naturale.

2. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo agro-naturale e di sviluppo territoriale sostenibile tengono conto, in ogni caso, della pianificazione paesaggistica e territoriale e della necessità di salvaguardia degli ambiti compresi nella Rete Natura 2000 e delle correlative connessioni secondo la Strategia Nazionale per la Biodiversità.
3. Fatte salve le disposizioni di maggiore tutela delle aree inedificate previste dalla legislazione regionale, il consumo di suolo agro-naturale è consentito esclusivamente qualora non sia possibile il riuso delle aree già urbanizzate o la rigenerazione delle stesse.
4. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche e di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, la priorità del riuso e della rigenerazione urbana di cui al comma precedente comporta la necessità di una verifica delle alternative alla localizzazione delle predette opere che non determini consumo di suolo agricolo e la puntuale valutazione della capacità di carico dei suoli agro-naturali e degli effetti, diretti e indiretti, di ogni trasformazione.
5. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità non soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, la verifica di cui al comma 4 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva delle opere.
6. Ogni intervento, pubblico o privato, che postuli consumo di suolo agro-naturale deve prevedere una adeguata rinaturalizzazione compensativa, secondo la disciplina attuativa regionale.

### **Articolo 3**

*(Limitazioni al consumo di suolo agro-naturale)*

1. Con delibera della Giunta regionale, da adottare entro ..... giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, è determinata la riduzione progressiva, vincolante in termini quantitativi, di consumo del suolo agro-naturale a livello regionale tenendo conto, in particolare: delle specificità territoriali; delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche; delle produzioni agricole e della tipicità agroalimentare; dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane; della arboricoltura da legno; dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche; delle esigenze di impiego delle superfici agricole espresse dalle comunità locali; dell'estensione del suolo che risulta già edificato e della presenza di edifici inutilizzati; della possibilità di ampliare le costruzioni esistenti anziché procedere a nuove edificazioni. La delibera della Giunta regionale definisce altresì le modalità della compensazione ecologica di cui al precedente articolo 2, sesto comma.
2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale suddivide la superficie agro-naturale edificabile nel territorio regionale indicando il limite massimo di edificabilità e ripartendola tra i Comuni della Regione, tenuto conto della popolazione residente in ciascuno di essi. I Comuni, nell'ambito di accordi di perequazione territoriale preordinati ad una maggior sostenibilità, possono riallocare le rispettive quote-limite.
3. La delibera di cui al comma 1 è soggetta ad aggiornamento quinquennale.
4. Con decreto del Presidente della Regione è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agro-naturale sul territorio regionale ed il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale, che la Giunta regionale presenta per l'approvazione, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale. Il rapporto contiene altresì eventuali indicazioni utili all'aggiornamento e all'interpretazione

della legislazione e dei regolamenti attuativi e segnala eventuali problematiche inerenti all'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da:

- a) .....rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, Caccia e pesca;
- b).....rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale, Beni ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso;
- c) .....rappresentanti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- d) .....rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;
- e) .....rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) .....rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

#### **Articolo 4**

*(Divieto di mutamento di destinazione)*

1. Le superfici agricole in favore delle quali siano stati erogati contributi finanziari regionali ovvero della Unione europea previsti dalla politica agricola comune non possono essere utilizzate per usi diversi da quelli agricoli per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono altresì vietati, sulle stesse superfici, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1.

3. Nel caso di violazione del divieto di trasformazione urbanistico-edilizia cui al comma 1, il Comune territorialmente competente commina la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro ..... e non superiore ad euro..... , e la misura accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia.

## **Articolo 5**

### *(Misure di incentivazione)*

1. Ai Comuni, che prevedono azioni per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, nonché di interventi volti a favorire l’insediamento di attività agricola urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali in materia di governo del territorio.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è riconosciuto anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono effettuare il recupero di edifici e di infrastrutture nei nuclei abitati rurali, attraverso gli interventi di cui al comma precedente, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni o altri fabbricati rurali abbandonati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Nell’ambito delle convenzioni previste al comma 3, sono definite le prestazioni a carico delle Amministrazioni comunali che possono consistere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.
5. Ai fini dell’articolo 2, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure di semplificazione, anche di natura procedurale, e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio

esistente, allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono.

#### **Articolo 6**

##### *(Disposizioni finali)*

1. Sono abrogate le disposizioni regionali contrarie o incompatibili con la disciplina recata dalla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore ..... E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione .....